

Approvato con
deliberazione del
Consiglio Comunale
N. 26 del 11.05.1994

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO

Provincia di Oristano

REGOLAMENTO COMUNALE DI IGIENE E SANITÀ

I - IGIENE DELLE ABITAZIONI

ART. 1

Ogni abitazione, per essere abitabile, dovrà obbligatoriamente essere dotata di allaccio idrico e di allaccio fognario, distinto tra acque nere e bianche collegati alle reti pubbliche.

ART. 2

Tutte le abitazioni che scaricano l'acqua piovana sulla pubblica via devono essere dotate di adeguato sistema di pluviali che dal tetto scarichino l'acqua fino al livello stradale, onde evitare qualunque genere di inconveniente ai passanti.

ART. 3

E vietato scaricare le acque nere nella rete delle acque bianche, ove questa esista, o di riversarle nei corsi d'acqua o all'aperto su terreno di qualsiasi natura e proprietà.

ART. 4

Qualora si verificasse l'impossibilità tecnica di realizzare l'allaccio fognario alla rete pubblica , è fatto obbligo agli interrati di realizzare un pozzo nero o fossa biologica perfettamente isolati dal suolo e a tenuta stagna. Detti pozzi saranno periodicamente svuotati (a carico dei proprietari) e controllati dall'Amministrazione Comunale, in forma da contrattarsi anche con l'ESAF.

ART. 5

Le spese per i nuovi allacci, di qualsiasi genere, sono a totale carico del cittadino interessato.

ART. 6

All'interno dei cortili delle abitazioni sono vietate le pozzanghere d'acqua i cumuli di immondizia o di materiali dall'odore sgradevole o di letame. La presente proibizione si estende anche ai terreni circostanti l'abitato per un raggio di almeno 150 metri.

ART. 7

Non è consentito nessun tipo di scarico sulle pubbliche vie ove le stesse siano dotate di apposite reti di raccolta.

ART. 8

Le recinzioni nell'ambito del centro abitato devono essere realizzate in base alla norme previste dal P.U.C. vigente, in particolare è vietata la recinzione con le siepi, le frasche e filo spinato.

ART. 9

Le recinzioni con muretti a secco dovranno essere tenute in modo tale che pietre o altri detriti non possano riversarsi sulla strada.

ART. 10

Le legnaie delle abitazioni devono essere disposte in modo da non recare pregiudizio nè alla pulizia delle vie pubbliche, nè alla sicurezza in caso di incendio; non è consentito che esse sporgano occupando suolo pubblico o creando problemi ai passanti ed veicoli in transito.

ART. 11

Le case sfitte e abbandonate con cortili e terreni adiacenti, devono essere tenute in condizioni tali da salvaguardare al massimo l'igiene; il decoro e la sicurezza di tutti. Ai proprietari è fatto obbligo di procedere a periodiche pulizie e controlli per eliminare ogni inconveniente.

II - PROBLEMA DELL'ALLEVAMENTO DEL BESTIAME.

ART. 12

a) L'allevamento di qualsiasi genere di bestiame nell'ambito del centro abitato è vietato con esclusione di pollame conigli e simili.

b) POLLAME, CONIGLI E SIMILI : E' vietato l'allevamento di pollame, conigli e altri animali simili nell'ambito del centro urbano, per scopi commerciali. La presenza di detti animali è consentita esclusivamente per uso familiare.

c) CANI : E' consentita la presenza di cani nel centro abitato purché custoditi in appositi recinti.

d) Il transito del bestiame, nell'ambito del centro abitato deve essere autorizzato dal Sindaco che indicherà modalità, tragitto ed orari.

e) Nelle pubbliche vie è consentito il libero transito degli equini.

f) E' vietato lasciar circolare i cani senza custodia ed il controllo dei proprietari nell'ambito delle pubbliche vie.

ART. 13

E' vietato l'accumulo di letame di qualsiasi tipo all'interno dei cortili che devono risultare sempre perfettamente sgombri.

ART. 14

Per i contravventori è prevista la pena pecuniaria di un minimo di lire 50.000 ad un massimo di £. 100.000.

III - IGIENE DEI LOCALI E DEGLI AMBIENTI PUBBLICI.

Sono da ritenersi "Pubblici" nell'ambito del presente regolamento, i locali e gli ambienti sotto descritti: la casa Comunale, le Scuole, gli Impianti sportivi, gli edifici di culto, i negozi, i bar, le banche, le farmacie, le vie, le piazze, i giardini e l'ambiente in genere.

ART. 15

- In tutti i pubblici locali, di cui all'elenco del precedente capoverso, si devono rispettare le norme di igiene previste dalla normativa in vigore e vi si dovranno effettuare periodici controlli, per il tramite degli uffici di vigilanza comunale a ciò preposti.

ART.16

E' vietato lasciar cadere sulla pubblica via, dai muri di recinzione della propria abitazione, qualsiasi genere di materiali o di rifiuti ed è fatto obbligo ad ogni cittadino interessato di proteggere i muri delle abitazioni ricadenti sulla pubblica via, specie quelli a secco, in modo che nessun genere di materiale venga ad occupare la sede stradale o il marciapiede o possa recare danno a persone o cose.

ART. 17

E' vietato imbrattare o ingombrare le pubbliche vie con qualsiasi genere di materiale.

ART. 18

Chi autorizzato, ha occupato suolo o spazio pubblico, all'atto dello sgombrò è tenuto a provvedere ad accurata pulizia dello spazio occupato ed al ripristino qualora fossero stati arrecati dei danni alla sede stradale o al marciapiede.

ART. 19

E' vietato gettare immondizia e oggetti di qualunque genere nelle vie pubbliche sia interne che esterne, in prossimità dei corsi d'acqua, nei boschi.

ART. 20

Chi utilizzasse sostanze pericolose, oltre a tutte le altre autorizzazioni e prescrizioni di legge, non può scaricare residui se non nei modi ed alle condizioni previste dalle leggi in vigore.

ART. 21

Il Comune, tenuto conto delle norme contenenti nel C.C. e delle norme edilizie, può procedere al risanamento di canali scoperti di passaggio delle acque piovane anche nell'ambito della proprietà privata qualora rappresenti un serio problema della salubrità dell'ambiente.